



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 590

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

18/12/2022 - 00:32

Indice

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. DDL S. 590 - XVIII Leg..... | 1 |
| 1.1. Dati generali..... | 2 |
| 1.2. Testi..... | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 590..... | 4 |

1. DDL S. 590 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 590
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

Iter

5 luglio 2018: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.590

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

Ugo Grassi ([M5S](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **5 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 19 del 10 luglio 2018.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , DECRETI LEGGE

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 590

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 590

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore **GRASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018 (*)

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

*) Testo non rivisto dal presentatore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge riprende quanto proposto da un testo presentato nella scorsa legislatura. Il progetto traspone in norma costituzionale i principi contenuti nella legge 23 agosto 1988, n. 400, ritenuta già dalla Presidenza della Repubblica norma di carattere «ordinamentale», ma spesso aggirata. Segnatamente, in riferimento alla decretazione d'urgenza, la presente proposta ha l'obiettivo di integrare i presupposti di necessità ed urgenza (articolo 77 della Costituzione vigente) con puntuali obblighi di carattere contenutistico: norme di immediata applicazione, specifiche, omogenee e corrispondenti al titolo. Trasferendo, inoltre, tali parametri anche sulla legge di conversione si eviterebbe - con le relative mirate modifiche dei regolamenti parlamentari - un carico *extra* delle leggi di conversione dei decreti-legge, diventati ormai un *modus operandi* legislativo ordinario che determina gravi squilibri di carattere costituzionale e normativo. Si introduce inoltre l'esplicito divieto di attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge o di modificare atti di rango inferiore onde evitare irragionevoli disparità nel grado di resistenza davanti alla giurisdizione o ad interventi modificativi successivi. In tal modo troverebbe accoglimento anche il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012) e dal Presidente della Repubblica con lettere ai Presidenti delle Camere del febbraio 2011 e del febbraio 2012, monito che non ha però impedito il proliferare di decreti e leggi di conversione dal contenuto palesemente disomogeneo a fronte del quale il presidio formalmente assicurato dall'ordinamento vigente si è rivelato insufficiente a giudizio dei presentatori del presente disegno di legge, di cui si auspica un celere esame.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti non aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».

